

Rubrica

La soppressione dei cimiteri

di Sereno Scolaro

Introduzione

La struttura del Regolamento di polizia mortuaria segue una sua logica di flusso, anche nell'articolazione dei diversi capi e, tra gli altri, considera anche l'ipotesi della soppressione dei cimiteri (Capo XIX) collocandola immediatamente dopo il Capo dedicato alle sepolture private nei cimiteri, ma prima di quelli che regolano i c.d. reparti speciali entro i cimiteri e i sepolcri privati fuori dai cimiteri. Tra l'altro, all'istituto della soppressione dei cimiteri sono dedicati ben quattro articoli, dei quali il secondo, terzo e quarto affrontano, principalmente, l'aspetto degli effetti della soppressione stessa. Ne risulta che la disposizione di maggiore spessore viene ad essere la prima (art. 96 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), con cui si enuncia un principio, paradossalmente nella direzione opposta, nel senso di stabilire una sorta di divieto di soppressione ...

Ciò solleva la prima delle questioni da affrontare, consistente nella ricerca delle motivazioni di questo orientamento di disfavore, che può essere fatta risalire alle difficoltà, nel passato, di giungere alla normale dotazione nelle diverse realtà locali di cimiteri che trova corrispettivo nella previsione (art. 49, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) di fare ricorso a quelle che, oggi, si chiamerebbero "forme associative" per l'esercizio di funzioni e servizi (Titolo II, Capo V della parte I del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.). Ma si tratta di un tentativo di motivazione forse eccessivo, troppo rivolto con lo sguardo a situazioni del tutto lontane nel tempo e non tale da giustificare una scelta, quale quella presente nell'art. 96, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che appare fortemente orientata a non consentire una soppressione di cimiteri. Certo, tale indirizzo non è assoluto, ma si collega ad alcune condizioni,

tutte oggettive: da un lato deve trattarsi di cimiteri che rispondano alle condizioni del T.U.LL.SS. e a quelle del Regolamento di polizia mortuaria, dall'altro alla sussistenza di ragioni di necessità e, questa ultima, per giunta comprovata.

Le condizioni prescritte

Il T.U.LL.SS. individua, tra le caratteristiche per i cimiteri, quella per cui ogni comune debba avere almeno un cimitero a sistema di inumazione ⁽¹⁾, il quale deve trovarsi nelle condizioni di disporre della zona di rispetto, mentre le vere e proprie condizioni cui debbano questi rispondere risultano essere quelle desumibili dalle disposizioni del Capo X D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le quali valgono sia in sede di impianto di nuovi cimiteri, ma anche, ed a maggiore ragione, per il loro esercizio, sussistendo per i comuni il preciso obbligo di adottare i provvedimenti e le misure che siano, caso per caso, opportune o necessarie per garantirne la continuità della presenza, come risulta palese dall'art. 57, commi 5 e 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La necessità, comprovata

In relazione al concetto di necessità, va subito detto come il termine porti a considerare situazioni deri-

⁽¹⁾ Il ché non è propriamente una condizione, quanto un obbligo che deve essere assicurato da parte dei comuni, in modo che in tutti i comuni vi sia quanto meno un cimitero a sistema d'inumazione, obbligo che può essere assicurato anche con il ricorso, se del caso, al consorzio tra comuni contermini, di modo che alla popolazione di ciascun comune sia garantita la possibilità della forma di sepoltura considerata normale dell'ordinamento. Da questo punto di vista di deve tenere presente anche l'ampliamento dell'obbligo in capo ai comuni quando si sia in presenza di frazioni da cui il trasporto dei cadaveri al cimitero del capoluogo risulti non agevole a causa di difficili vie di comunicazione.

vanti da cause indipendenti dalla volontà dei soggetti, in qualche modo di origine esterna e non tale da poter esser rimediata con idonei interventi correttivi. Si tratta di una condizione oggettiva, riferibile a fattori di forza maggiore, mentre non vi può rientrare l'inazione rispetto ad interventi comunque tecnicamente possibili che possano superare i loro effetti negativi. Un esempio potrebbe essere quello della variazione dei livelli di falda, quando non siano eseguibili opere che ne consentano la deviazione, il drenaggio o, comunque, idonee a far sì che siano rispettate le condizioni previste per i cimiteri. Spesso può accadere, specie per cimiteri non a servizio di un capoluogo, che le condizioni siano in sé presenti, ma che nel tempo non siano stati adottate le misure necessarie a conservarle, a volte anche a causa di differenti proprietà nell'allocatione delle risorse per opere pubbliche, il che non costituisce, in sé, un'esimente, avendo tali opere la natura di opere pubbliche obbligatorie (e non sono le scelte contingenti che possano essere fatte in un dato momento a mutarne l'obbligatorietà). Dovrebbe essere il caso dei cimiteri che, sorti nel passato a servizio di particolari frazioni⁽²⁾ del comune, vengano nel tempo a non rispondere più alle esigenze cui rispondevano all'origine, magari a seguito dello spopolamento di tali frazioni, fenomeno spesso presente nelle realtà montane, spopolamento che frequentemente si sposa con l'avvenuta realizzazione di opere di viabilità che abbiano superato le originarie difficoltà di trasporto quali potevano essere sussistenti al momento di impianto del cimitero. In tali casi, specie quando vi sia stato uno spopolamento delle frazioni e, meglio, sia altresì venuta meno la difficoltà nelle vie di comunicazione, potrebbe parlarsi del venire meno della necessità di conservare, in un dato sito, un cimitero frazionale, potendosi provare più che una necessità, il suo contrario, cioè l'avvenuto venire meno di una necessità un tempo esistente. Ma, in una tale situazione, lo spopolamento del territorio potrebbe anche essere oggetto di prova, ad esempio ricorrendo alle serie storiche del calcolo della popolazione nel territorio della frazione considerata, a partire dal momento in cui è stato impiantato il cimitero e risalendo, anno per anno, al momento attuale. Di maggiore problematicità la prova dello spopolamento nell'ipotesi che il calcolo della popolazione non sia stato, nel tempo, sempre tenuto

tempo, sempre tenuto con riferimento anche alla realtà frazionale, quanto (e ciò accade spesso) con riferimento alla popolazione dell'intero comune, situazione che priva della possibilità di documentare il fenomeno che si asserisce avvenuto (ovviamente, non si nega il fenomeno in sé, ma non sussisterebbero in tal caso i fattori di prova documentale del mutamento di scenario che venga assunto come prova dell'avvenuto venire meno della situazione di necessità che, in origine, aveva determinato l'impianto dello specifico cimitero. In realtà, questo fenomeno (lo spopolamento di date aree del territorio comunale) non è particolarmente produttivo di effetti specifici sul cimitero, quanto meno a breve, poiché anche se venisse deliberata la sua eventuale soppressione, il comune conserverebbe l'obbligo di continuare ad assicurare la normale manutenzione, secondo criteri di decorosità⁽³⁾, per un periodo di 15 anni successivamente alla chiusura⁽⁴⁾ del cimitero, cioè al momento da cui, formalmente una volta divenuto esecutivo il provvedimento consiliare di soppressione, non possono più aversi nuove inumazioni (o altre pratiche di sepoltura) nel cimitero così soppresso. In questi casi, se prima della soppressione possano essersi registrate scarse propensioni ad eseguire interventi sul cimitero, anche di mera manutenzione nello stato normale proprio di tutti i cimiteri, appare evidentemente possibile che la propensione ad eseguire tali interventi scemi ulteriormente dopo un eventuale provvedimento di soppressione, oltretutto per un arco temporale ben maggiore che quello della durata del mandato del consiglio comunale e ulteriormente maggiore rispetto alla programmazione degli interventi per opere pubbliche. Tuttavia, a prescindere da questa propensione, così come a prescindere dal livello di risorse disponibili da parte del comune, si è in presenza di interventi che si collocano nell'ambito degli obblighi, puri e semplici e non derogabili.

La competenza del consiglio comunale

Poiché il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 presenta la caratteristica di fare riferimento ad organi del comune e a loro competenze secondo logiche presenti nei TT.UU.LL.CC.PP., oggi abrogati, e ben differenti dall'assetto delle competenze tra gli organi dei comuni (siano essi organi di governo o siano organi burocratici) sussistente a partire dall'entrata

⁽²⁾ In questo caso il termine "frazione" non sembra essere utilizzato nell'attuale significato di cui all'art. 9, comma 1 L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e succ. modif., quanto, piuttosto, ancora quello che traspare dagli artt. 33 e ss. del T.U.L.C.P. di cui al R.D. 3 marzo 1934, n. 383, oggi abrogato.

⁽³⁾ Laddove decorosità altro non significa se non mantenimento nelle condizioni in cui normalmente deve essere tenuto un cimitero "attivo".

⁽⁴⁾ In realtà il riferimento temporale non sarebbe proprio alla "chiusura" quanto all'ultima inumazione avvenuta prima di essa.

in vigore ⁽⁵⁾ della L. 8 giugno 1990, n. 142, non è senza pregio valutare se l'attribuzione di competenza di cui all'art. 93, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 risenta di questo oppure se possa considerarsi che la competenza all'adozione del provvedimento di soppressione di un cimitero possa ritenersi tuttora, ed effettivamente, sussistente in capo all'organo elettivo assembleare (consiglio comunale). In relazione alla previsione dell'art. 42, comma 2, lett. b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., poiché la soppressione del cimitero determina – seppure non immediatamente, ma decorsi almeno 15 anni (od oltre) – un diverso assetto del territorio, appare sostenibile come quanto disposto dall'art. 96, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 debba effettivamente considerarsi uno degli atti fondamentali che spettano al consiglio comunale ⁽⁶⁾.

La procedura istruttoria per l'adozione del provvedimento di soppressione di cimitero

Dal punto di vista delle procedure istruttorie (e, in ogni caso, fatte salve le "fasi" interne previste dal locale regolamento per il funzionamento del consiglio comunale (come, a titolo esemplificativo, attività istruttorie da svolgere presso commissioni consiliari, laddove previste), la deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto la soppressione del cimitero, richiede che sia sentita la locale A.S.L. ⁽⁷⁾, con un parere che appare obbligatorio, ma difficilmente può essere riconosciuto quale avente valenza vincolante, orientamento che trova argomento nell'art. 51 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con cui all'A.S.L. è riconosciuta una funzione di controllo (da esplicitarsi in termini di vigilanza) e di proposta, mentre la titolarità sui cimiteri è rimessa all'autorità comunale. In altri termini, si è in presenza di un ruolo strumentale ⁽⁸⁾, in relazione alla specializzazione igienico-sanitaria, rispetto all'esercizio di una funzione che la legge (art. 824, comma 2 c.c., ma, altresì, art. 13 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif.) attribuisce al comune.

⁽⁵⁾ Avvenuto il 13 giugno 1990.

⁽⁶⁾ E, probabilmente, si tratta dell'unica disposizione in materia di attribuzioni ad organi del comune presente nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che sussiste anche dopo l'entrata in vigore della L. 8 giugno 1990, n. 142 nella formulazione così redatta.

⁽⁷⁾ La figura del coordinatore sanitario, come noto, è stata soppressa dall'art. 3, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Pertanto, questo riferimento comporta che sia letto come riferito alle figure che, all'interno dell'A.S.L., oggi assolvano alle funzioni precedentemente attribuite a questi, sulla base delle previsioni della legislazione regionale caso per caso applicabile.

Trattandosi di un parere obbligatorio, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 16 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., per quanto disposto dall'art. 139 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., che ne richiede l'espressione entro 45 giorni, decorsi i quali senza che il parere sia stato espresso (o siano state comunicate esigenze istruttorie), l'amministrazione precedente ha la facoltà di provvedere indipendentemente dall'acquisizione del parere obbligatorio: Va precisato come tale previsione non trovi applicazione nei casi di pareri che debbano essere rilasciati da autorità preposte, tra l'altro, alla tutela della salute, il che porta a sollevare la questione se, nella specie, operi la deroga di cui all'art. 16, comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., deroga che sussiste se la si consideri dal punto di vista soggettivo (cioè in relazione alla natura e alle funzioni dell'amministrazione cui deve essere richiesto il parere, in quanto obbligatorio) dal momento che le funzioni, e la natura, dell'A.S.L. portano proprio a questo. Va detto che, se operi questa causa di non applicazione della norma che consente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (e non si applica neppure la disposizione sui termini per la sua emanazione e comunicazione all'amministrazione richiedente (comune)), il parere assuma il carattere, oltre a quello di obbligatorio (per l'amministrazione precedente (comune)), anche di necessarietà, con la differenza che i termini per la sua emanazione vengono ad essere quelli regolati dall'art. 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., cioè di 90 giorni, eventualmente oggetto di sospensione, per una sola volta, per ulteriori 90 giorni, salvo che la regione, o, meglio, l'A.S.L. stessa, non abbia determinato diversamente i termini per la conclusione del procedimento (art. 29, comma 2 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.). Oltretutto, non si può non sottovalutare come alcune regioni ⁽⁸⁾ abbiano fornito alle A.S.L. nel proprio territorio regionale l'indicazione di "astenersi" dall'esercitare talune funzioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il che potrebbe costituire un elemento di criticità, se non fosse per il fatto che entrambi questi due atti amministrativi non considerano, tra le norme interessate, il parere di cui all'art. 96, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la conseguenza che le A.S.L. non possono sottrarsene. In considerazione del fatto che quanto disposto, in deroga (anzi, in disapplicazio-

⁽⁸⁾ Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 115-6947 del 5 agosto 2002, nonché regione Liguria, con la D.G.R. n. 225 del 14 marzo 2006 e regione Lazio, con la D.G.R. n. 737 del 28 settembre 2007.

ne), dall'art. 16, comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., privilegia l'aspetto soggettivo circa l'amministrazione richiesta del parere, la quale, richiamando le disposizioni degli artt. 1, 2 e 10 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e succ. modif.), è espressamente preposta alla tutela della salute (ma anche, pur con alcuni distinguo, ambientale), non rimane che pervenire alla conclusione per cui si debba tenere conto dell'art. 16, comma 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., con la conseguenza che non sia possibile, né fare riferimento ai termini per l'espressione del parere di cui al suo comma 1, né esercitare la facoltà di procedere in difetto del parere espresso nei termini così previsti, quanto debba comunque acquisirsi tale parere, nei termini di conclusione del procedimento, quali definiti ai sensi dell'art. 29 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., o, in difetto, ai sensi del suo art. 16, comma 3. Per altro, la deliberazione del consiglio comunale può essere adottata solo una volta acquisito il parere, viene a porsi la questione delle modalità con cui il comune possa provvedere a richiedere all'A.S.L. l'emissione di tale parere. Da un lato potrebbe considerarsi l'ipotesi che il consiglio comunale deliberi, inizialmente, sulla soppressione del cimitero, indicando nella deliberazione quali siano, nel caso di specie, le ragioni di necessità, nonché i titoli che le provino e, contestualmente, di subordinare l'adozione del provvedimento finale con cui si disponga la prefata soppressione del cimitero in questione al parere, ritornando a deliberare, questa volta in via definitiva, una volta che l'abbia acquisito. Se questa impostazione appare quella più, formalmente, coerente e rigorosa (al punto che si dovrebbe sostenere che questa debba essere la sola correttamente esperibile, fatto salvo quanto di seguito) con la competenza consiliare in questa materia, tuttavia essa comporta due distinte deliberazioni dell'organo elettivo assembleare, distanziate nel tempo e non risponde propriamente a criteri di snellezza dell'azione amministrativa. Per inciso, se sulla base del Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale, le deliberazioni da assumere da parte di questo organo debbano essere precedute da un'attività istruttoria (ad esempio, affidata a specifiche commissioni consiliari, come è previsto in non pochi comuni), si coglie come il procedimento venga a presentarsi come particolarmente articolato e complesso. Conseguentemente, può valutarsi quanto sia ammissibile che l'acquisizione del parere di spettanza dell'A.S.L. possa essere richiesto in fase "anticipata" rispetto all'assunzione della deliberazione da parte del consiglio comunale. Ancora una volta, dovrebbero considerarsi le disposizioni del Regolamento comunale

concernenti il funzionamento del consiglio comunale⁽⁹⁾, ma, cercando di rimanere sul generale, pur dovendosi sempre fare salve queste particolari regolazioni di procedimento (in quanto nettamente prevalenti), occorre considerare come l'iniziativa dell'adozione del provvedimento deliberativo possa aversi o da parte dell'organo di governo esecutivo (giunta comunale) oppure da parte di un certo numero di consiglieri comunali.

Nel caso di iniziativa della giunta comunale⁽¹⁰⁾, si ritiene che la giunta comunale, agendo attraverso il sindaco, disponga della titolarità a richiedere all'A.S.L. detto parere, una volta formalizzata la proposta di deliberazione; nel secondo caso (iniziativa da parte di un certo numero di consiglieri comunali), la richiesta del parere compete al Presidente del consiglio comunale, una volta che i consiglieri abbiano presentato la proposta di deliberazione. Nell'eventualità che il Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale preveda una fase istruttoria (ad esempio, attribuita a commissioni consiliari), potrebbe aversi che la richiesta di parere venga a collocarsi successivamente a questa fase istruttoria, caso nel quale, essendo le commissioni consiliari articolazioni del consiglio comunale, spetterebbe al Presidente del consiglio comunale la richiesta di emissione del parere. In tutte le ipotesi, la richiesta all'A.S.L. del parere previsto dall'art. 96, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dovrebbe essere corredata dalla documentazione che, caso per caso, si rilevi idonea a comprovare le condizioni in cui si trova il cimitero di cui è proposta la soppressione, nonché, di maggiore rilievo, a comprovare, documentalmente, le condizioni di necessità sulla base delle quali l'iniziativa si fonda.

Una volta completato il procedimento preliminare, il consiglio comunale può provvedere ad adottare la deliberazione, essa produrrà i propri effetti dal momento dell'esecutività (art. 134, comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), cioè dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione⁽¹¹⁾. È ben vero che lo stesso art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., prevedrebbe anche l'ipotesi della c.d. dichiarazione d'urgenza, ma si ritiene che

⁽⁹⁾ Si esplicita il fatto che, a costo di apparire ripetitivi, questo rinvio, necessario, alle disposizioni di tale Regolamento comunale verranno riproposte in più occasioni, proprio per sottolinearne la rilevanza sui procedimenti di ciascun singolo comune interessato. Quanto possa apparire una ridondanza, una ripetizione costituisce, per altro, una necessità, per il fatto che le fasi preliminari all'adozione della deliberazione consiliare non possono prescindervi.

⁽¹⁰⁾ Situazione che, con molta probabilità, si rappresenta come del tutto maggioritaria.

⁽¹¹⁾ Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

tale disposizione, oltretutto a carattere di eccezionalità, non possa essere presa in considerazione, dal momento che essa consentirebbe di ridurre il termine da cui l'area possa essere destinata ad altro uso di ben poco: infatti, 10 giorni appaiono privi di significato e, sostanzialmente, irrilevanti rispetto ai 15 anni considerati dall'art. 97, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Gli effetti della soppressione del cimitero

Si è già, ed in più occasioni, qui ricordato come il cimitero eventualmente soppresso, continui ad assolvere alla funzione cimiteriale, salvo che per il fatto di non consentire ulteriori inumazioni (né tumulazioni, laddove il cimitero presenti anche disponibilità di tali forme di sepoltura), aspetto che comporta che l'amministrazione comunale, per l'intero periodo successivo dei 15 anni dall'ultima inumazione, debba provvedere al suo normale ed ordinario mantenimento in termini di decoro corrispondente alla condizione che si avrebbe se il cimitero non fosse stato proprio oggetto di soppressione, alla sua custodia e ad ogni altra necessità del cimitero in quanto tale. In altre parole, il cimitero continua ad essere ... cimitero, salvo che per l'aspetto che riguarda l'accoglienza di nuove sepolture, quale ne sia la forma.

Decorso il periodo di 15 anni dall'ultima inumazione, l'area è oggetto di opere di dissodamento, quanto meno fino alla profondità di 2 metri sotto al piano campagna, con il vaglio e la raccolta delle eventuali ossa che si rinvergono, le quali sono destinate al deposito nell'ossario comune ⁽¹²⁾ sito nel nuovo cimitero che è destinato, dai piani regolatori cimiteriali di cui al Capo X D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ad assolvere alla funzione di ricevimento dei feretri che, se non fosse intervenuto il provvedimento di soppressione (oltre 15 anni prima delle operazioni di dissodamento), avrebbero avuto legittimazione ad essere accolti nel cimitero soppresso. Solo una volta completate le operazioni di dissodamento l'area già destinata a cimitero può essere destinata ad altro uso, con la conseguenza che è dal momento in cui queste ultime operazioni sono state completate, che vengono meno gli effetti della perimetrazione della fascia di rispetto di cui agli art. 338 T.U.L.L.SS. ed art. 57 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quale sussistente al momento di esecutività della deliberazione consiliare con cui era stata, 15 anni prima od oltre, disposta la soppressione del cimitero.

Questo periodo di latenza (sostanzialmente superiore a 15 anni considerando anche la "tare" temporali, nell'arco che va dall'iniziativa della soppressione del cimitero fino alla sua effettiva destinazione ad altro uso), è forse una delle motivazioni che rendono estremamente raro il fenomeno della soppressione di cimiteri, in quanto gli effetti reali si hanno a distanza di tempi rilevanti (li si confronti, solo, con la durata in carica dei consigli comunali in situazioni ordinarie) rispetto al momento in cui la decisione venga assunta o si avvii il procedimento per la sua assunzione, tanto più che per questo intero arco di tempo sul comune continuano a sussistere, e non sono derogabili, gli oneri che avrebbe se non fosse stata adottata la deliberazione di soppressione del cimitero. Altra motivazione potrebbe essere individuabile nella difficoltà (od, improbabilità) di determinare le condizioni di "necessità" a fondamento dell'iniziativa per la soppressione del cimitero, nonché – e soprattutto – nel comprovarle documentalmente.

È ovvio che il provvedimento di soppressione del cimitero determina anche altri effetti, cioè quelli degli artt. 98 e 99 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i quali, per altro, attengono all'eventualità che nel cimitero soppresso vi possano anche essere concessioni cimiteriali, aspetti che meriterebbero un approfondimento specifico. Ci si limita a considerare solo il fattore della loro eventualità in quanto, come ben noto, non sussiste alcun obbligo, in nessun caso, per cui in un cimitero vi sia la presenza di concessioni cimiteriali (come neppure che vi siano sepolcri a sistema di tumulazione o altre forme di sepoltura diverse dall'inumazione di cui all'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), le quali potrebbero essersi avute, a cimitero funzionante, se ed in quanto avessero allora operato le disposizioni di cui all'art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (oppure, le disposizioni, corrispondenti nelle finalità, preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, cioè quelle dell'art. 69 R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 o quelle, ancora antecedenti ma corrispondenti, del R.D. 25 luglio 1892, n. 448 o dell'ulteriormente precedente R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, fino a richiamare le disposizioni di cui al R.D. 6 settembre 1874, n. 2120, nonché R.D. 8 giugno 1865, n. 2322).

⁽¹²⁾ Artt. 67, 85 e 97, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.